



VOLONTARIATO E RAPPORTO DI LAVORO

5



Il documento è il quinto di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

**“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.**

A cura di (in ordine alfabetico):

Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Licio Palazzini, Fabio Lenzi

AGGIORNATO A GENNAIO 2025



VOLONTARIATO E RAPPORTO DI LAVORO



Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune. La riforma del Terzo settore ne riconosce il **valore e il ruolo**, come uno degli elementi caratterizzanti dell'intero sistema.

Rispetto al passato, il codice si riferisce esplicitamente alla **persona che fa volontariato**, non più alla sola attività, e sottolinea che può donare la sua opera anche agli enti del Terzo settore.

Quando un ente si avvale del supporto di volontari non occasionali per le proprie attività, deve tenere obbligatoriamente un **registro dedicato**, collegato a un altro vincolo della riforma: la necessità di assicurare i volontari.

Chi svolge attività volontaria, inoltre, non può ricevere alcun tipo di retribuzione da parte dell'ente: sono ammessi solo **rimborsi delle spese** effettivamente sostenute e documentate.

La riforma del Terzo settore prevede un insieme di misure per la **promozione della cultura del volontariato** come forme di informazione e sensibilizzazione ma anche di incentivazione e promozione e riconoscimento delle competenze sviluppate facendo volontariato.

Indicazioni anche per la gestione del **lavoro nel Terzo settore**, i cui contratti sono sottoposti a quelli collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto.



Sommario

IL VOLONTARIO E LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO	5
REGISTRO DEI VOLONTARI.....	10
RIMBORSI AI VOLONTARI	13
PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO_E RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE.....	15
ASSICURAZIONE.....	18
LAVORO NEL TERZO SETTORE.....	21

Il volontario e le attività di volontariato



COS'È

La disciplina in tema di volontariato è un elemento comune a tutti gli enti de Terzo settore che decidano di avvalersi di volontari nello svolgimento delle loro attività.

In particolare, il volontario è definito come un soggetto che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche attraverso un **ente del Terzo settore (Ets)**, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non è indispensabile che il volontario sia anche associato dell'ente: il codice chiarisce che anche un non associato può essere volontario.

Rispetto alle precedenti disposizioni in tema di volontariato, il codice del Terzo settore fa sicuramente un riferimento più esplicito al fatto che l'azione di volontariato sia rivolta ad offrire risposte ai bisogni della comunità nel complesso.



CHI ESCLUDE

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli **organi sociali** nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli **operatori volontari del servizio civile universale**, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.



COME FUNZIONA

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività può **rimborsargli unicamente le spese** effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Ai fini del rimborso, è ammissibile anche un'autocertificazione, purché i rimborsi non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Quello appena menzionato è il cosiddetto "rimborso autocertificato", per il quale non è necessario che il volontario presenti all'ente i documenti giustificativi delle spese sostenute: questi ultimi però devono comunque esserci e, in caso di controllo, il volontario li deve presentare. Il "rimborso autocertificato" non costituisce quindi un rimborso spese forfetario, il quale è vietato espressamente dal codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di **rapporto di lavoro subordinato o autonomo** e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Dunque, come espresso anche in una nota del ministero del Lavoro (27 febbraio 2020), negli Ets esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario *sic et simpliciter* (senza distinzione tra volontario stabile e occasionale) e quella di lavoratore.

Il codice contiene anche disposizioni concernenti la **promozione del volontariato**.

In particolare:

- le amministrazioni pubbliche devono promuovere la cultura del volontariato tra i giovani e nelle strutture educative valorizzando le diverse espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle stesse organizzazioni di Terzo settore;
- è introdotto il riconoscimento in ambito scolastico, universitario e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato;
- i lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un Ets hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o turnazioni.

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono le due tipologie di enti del Terzo settore che **si avvalgono obbligatoriamente di volontari**: il codice del Terzo settore prevede infatti che esse debbano svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Sia le Odv che le Aps possono comunque avvalersi di persone retribuite ma l'attività di volontariato deve rimanere prevalente.

Nelle Odv il numero di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) non può superare il 50% del numero di volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio).

Un criterio simile vale anche per le Aps, per le quali però è posto un ulteriore criterio (alternativo a quello appena menzionato), per il quale il numero dei lavoratori non può superare il 20% del numero dei soci (non più di 20 persone retribuite ogni 100 associati, ad esempio).

Ai fini del calcolo appena evidenziato, nel computo dei "lavoratori" rientrano solamente i soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, con esclusione dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.

IMPRESA SOCIALE

Nelle imprese sociali il volontariato è ammesso, ma può essere utilizzato solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)

La riforma indica i **Csv** quali enti preposti all'organizzazione, alla gestione e all'erogazione dei servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle **organizzazioni di volontariato**, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'**Organismo nazionale di controllo (Onc)**.



CASI SPECIFICI

Caso 1: La disposizione riguardante la possibilità di presentare un'autocertificazione ai fini del rimborso non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la **donazione di sangue e di organi**.

Caso 2: L'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'ente non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso (Croce rossa e Croci bianche) secondo la legislazione vigente delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Caso 3: Una recente nota del ministero del Lavoro ha chiarito come l'incompatibilità tra la figura del volontario e quella di persona retribuita valga anche nel caso in cui la persona ricopra una carica sociale a titolo gratuito, la quale, se svolta in conformità ai requisiti previsti dal codice del Terzo settore, è considerata a tutti gli effetti attività di volontariato.



OBBLIGHI E DIVIETI

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Inoltre, sono tenuti a predisporre un registro dei volontari non occasionali e devono garantirne la tenuta.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Per la prima volta viene data una definizione ampia ed unitaria di volontario, la quale vale anche al di fuori del Terzo settore e degli enti che lo caratterizzano.

In coerenza con l'impianto complessivo della riforma – in forza del quale l'attività di volontariato può riguardare tutti gli Ets – il codice del Terzo settore chiarisce che l'azione del volontario è precipuamente volta a offrire risposte ai bisogni della comunità. Al centro della riforma è quindi posta, per la prima volta, la libertà d'azione del volontario, prima ancora delle attività che svolge.

Viene inoltre esteso a tutti gli enti del Terzo settore, che si avvalgono delle attività di volontari, l'obbligo di tenuta del relativo registro parallelamente all'obbligo di assicurazione degli stessi.

Vengono poi introdotte nuove misure di promozione del volontariato, come il riconoscimento delle competenze e viene superato il sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale; attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 17, 18, 19, 32, 35
[Decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 ottobre 2021](#)

[Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”](#)

[Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2088 del 27 febbraio 2020 “Artt. 8, comma 3, lettera b\), 16 e 17 del Codice del Terzo settore. Risposta quesito.”](#)

[Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 6214 del 9 luglio 2020 “Quesiti in materia di Codice del Terzo settore.”](#)

[Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 10979 del 22 ottobre 2020 “Applicabilità dell’art. 17 comma 4 d. lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali. Riscontro a quesito”](#)

[Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021: “Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore”](#)



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

[Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”](#)



ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente il volontariato è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Registro dei volontari



COS'È

È un registro in cui devono essere iscritti tutti i volontari non occasionali che svolgono attività negli enti del Terzo settore (Ets). Sempre nel medesimo registro è facoltà dell'ente istituire un'apposita sezione separata per i volontari occasionali.

Il codice non definisce cosa si debba intendere per “volontario occasionale” rimettendo tale definizione ai singoli enti, i quali, per distinguere i volontari non occasionali (e quindi iscritti al registro) da quelli occasionali, potrebbero assumere come criteri quelli dell'assiduità e della continuità del proprio impegno.

Il registro è obbligatorio ed è legato al sistema di assicurazione dei volontari introdotto dalla riforma.



CHI ESCLUDE

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.



COME FUNZIONA

Gli enti del Terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari (associati e non) che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del registro, in cui sono iscritti coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale.

Prima di essere posto in uso, il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.

In alternativa l'ente può adottare la tenuta del registro con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile e cioè:

- le registrazioni contenute nei documenti devono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione;
- le registrazioni costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;
- gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale del rappresentante legale o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Per gli enti di Terzo settore aderenti a reti associative, è possibile l'adozione di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione, dalla medesima rete. In tal caso rimane in capo al singolo ente la titolarità degli obblighi relativi alla tenuta del registro, e quindi all'inserimento e alla modifica. La rete associativa può accedere solo in visione alle informazioni contenute.

Nel registro l'ente del Terzo settore deve indicare, per ciascun volontario:

- a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
 - b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
 - c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
- È inoltre fondamentale procedere ad aggiornare il registro ogni qualvolta ciò sia necessario.

Le medesime informazioni devono essere comunque raccolte per i volontari occasionali e conservate dall'ente.

Qualora l'ente stesso abbia inteso istituire nel registro una sezione separata dedicata ai volontari occasionali, tali informazioni saranno apposte sul registro.

L'associazione che abbia una o più sedi secondarie può adottare una "sezione separata" del registro dei volontari cartaceo tenuto presso la sede operativa la cui cura sia affidata a una persona preposta, a condizione che sia deliberato dall'organo di amministrazione, vengano adottate modalità di tenuta che evitino la duplicazione delle registrazioni, ne sia data corretta informazione alla società assicuratrice e che vengano effettuate verifiche periodiche da parte dell'organo di amministrazione.

È possibile, quindi, l'istituzione di più registri volontari relativi a singole sedi purché siano regolarmente vidimati e garantiscano la certezza delle scritture.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice allarga a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari l'obbligo di tenere l'apposito registro in precedenza previsto solo per le organizzazioni di volontariato.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": art. 17

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018

"Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutarî"

Nota n. 7180 del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 28 maggio 2021

"Vidimazione registro dei Volontari"

Nota n. 809 del 20 gennaio 2025 "Vidimazione dei registri dei volontari relativi alle sedi secondarie di un Ente del Terzo Settore"



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"



ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente il registro dei volontari è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Rimborsi ai volontari



COS'È

Il volontario non può ricevere una retribuzione per l'attività svolta: può unicamente ricevere il rimborso dal suo ente del Terzo settore (Ets) delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività stessa, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.



CHI COINVOLGE

Le previsioni concernenti le modalità di rimborso si applicano unicamente ai soggetti qualificabili come volontari.



CHI ESCLUDE

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.



CASI SPECIFICI

Ai fini del rimborso, il codice ammette anche un'autocertificazione, purché i rimborsi non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Quello appena menzionato è il cosiddetto "rimborso autocertificato", per il quale non è necessario che il volontario presenti all'ente i documenti giustificativi

delle spese sostenute: questi ultimi però devono comunque esserci e, in caso di controllo, il volontario li deve presentare. **Il “rimborso autocertificato” non costituisce quindi un rimborso spese forfetario, il quale è vietato espressamente dal codice.**



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma del Terzo settore riprende i principi posti dalle precedenti disposizioni in tema di rimborso spese per i volontari, confermando la preventiva autorizzazione della spesa da parte dell’ente e la necessaria presentazione dei giustificativi di spesa da parte del volontario.

La novità è rappresentata dalla possibilità di autocertificare il rimborso nei limiti di spesa prima menzionati: si ribadisce però come tale rimborso, pur non obbligando il volontario a presentare all’ente i documenti giustificativi di spesa, non costituisca affatto un rimborso forfetario. In altre parole, il volontario deve essere in possesso e conservare i giustificativi di spesa anche nel caso di tali rimborsi.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

[Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”](#): art. 17

[Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018](#)

[“Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari”](#)

[Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 10979 del 22 ottobre 2020](#)

[“Applicabilità dell’art. 17 comma 4 d. lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali. Riscontro a quesito”](#)



ABROGAZIONI

[Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”](#)



ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente i rimborsi ai volontari è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Promozione del volontariato e riconoscimento delle competenze



COS'È

La riforma del Terzo settore prevede un insieme di misure per la promozione della cultura del **volontariato**.

Tali misure si sostanziano anzitutto in termini di informazione e sensibilizzazione delle diverse esperienze ed espressioni di volontariato, da effettuarsi soprattutto nelle scuole e negli enti di formazione, coinvolgendo anche le **organizzazioni di volontariato (Odv)** e gli altri **enti del Terzo settore (Ets)**.

È poi previsto, previa adozione di apposito decreto ministeriale, il riconoscimento delle competenze in ambito scolastico e lavorativo acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. Inoltre, si autorizzano le università a riconoscere crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle **organizzazioni di volontariato (Odv)** o in altri **enti del terzo settore (Ets)**, rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.



CHI COINVOLGE

Tali disposizioni riguardano i **volontari**, come definiti dal codice del Terzo settore.



COME FUNZIONA

Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle Odv e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

È previsto il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. Inoltre, le università riconoscono crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle Odv o in altri Ets rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)

A supporto dei volontari operano i **centri di servizio per il volontariato**, che organizzano, gestiscono ed erogano servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma del Terzo settore ha introdotto previsioni volte alla promozione della cultura del volontariato e all'incentivazione della relativa attività, oltre che a riconoscere in ambito scolastico e lavorativo le competenze acquisite nello svolgimento di attività di volontariato.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 19

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13: Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”: artt. 8 comma 1, 11 comma 3 lett b), 18 commi 2 e 3



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente la promozione del volontariato e il riconoscimento delle competenze è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Assicurazione



COS'È

Gli enti del terzo settore (Ets) che si avvalgono di volontari devono stipulare a loro protezione un'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.



CHI COINVOLGE

L'obbligo di assicurazione è in capo a tutti quegli Ets che si avvalgono di volontari, occasionali o non occasionali.



CHI ESCLUDE

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.



COME FUNZIONA

Gli Ets che si avvalgono di volontari devono iscrivere in un registro i volontari non occasionali. Per i volontari occasionali è opzionale l'istituzione di un'apposita sezione all'interno del medesimo registro.

L'obbligo di assicurazione riguarda tutti i volontari, sia quelli occasionali che quelli non occasionali.

Le polizze assicurative sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle eventuali proprie reti associative.

Le imprese assicurative, nella predisposizione delle polizze assicurative, devono garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.

Nel caso delle convenzioni stipulate dalle organizzazioni di volontariato (Odv) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps) con le amministrazioni pubbliche, la copertura assicurativa è elemento essenziale della convenzione stessa, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica.

Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione, riguardante l'assicurazione dei volontari non occasionali e occasionali, per un periodo non inferiore a dieci anni, e a presentarla in caso di controlli da parte dell'ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.



CASI SPECIFICI

Le disposizioni del codice concernenti il volontariato non si applicano agli **operatori volontari del servizio civile universale**, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La riforma del Terzo settore estende a tutti gli Ets che si avvalgono di volontari (occasionalmente o non occasionalmente) l'obbligo di assicurazione in precedenza previsto soltanto per le organizzazioni di volontariato.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": art. 18

[Decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021](#)

Circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018

"Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari"

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa concernente l’obbligo di assicurazione dei volontari per gli Ets è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Lavoro nel terzo settore



COS'È

Nel codice del Terzo settore la figura del lavoratore è distinta da quella del **volontario**.



COME FUNZIONA

Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e comunque ogni altra attività lavorativa retribuita dall'ente, è incompatibile con l'attività di volontariato svolta dalla persona presso lo stesso ente del Terzo settore. Come espresso anche in una nota del ministero del Lavoro (27 febbraio 2020), dunque, negli enti del Terzo settore (Ets) esiste una incompatibilità di portata ampia e generalizzata tra la qualità di volontario *sic et simpliciter* (senza distinzione tra volontario stabile e occasionale) e quella di lavoratore. Nell'atto costitutivo o nello statuto delle associazioni del Terzo settore è possibile attribuire ai lavoratori la nomina di uno o più amministratori, fermo restando che la nomina della maggioranza degli amministratori è prerogativa riservata all'assemblea. Non possono far parte dell'organo di controllo soggetti legati da un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.



CASI SPECIFICI

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)

Le **organizzazioni di volontariato** possono assumere lavoratori esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Gli eventuali lavoratori non possono avere un rapporto associativo con l'Odv. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio).

Ai fini del calcolo appena evidenziato, nel computo dei “lavoratori” rientrano solamente i soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, con esclusione dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

Le **associazioni di promozione sociale** possono assumere lavoratori se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari (non più di 5 persone retribuite ogni 10 volontari, ad esempio) o al 20% del numero degli associati (non più di 20 persone retribuite ogni 100 associati, ad esempio).

Ai fini del calcolo appena evidenziato, nel computo dei “lavoratori” rientrano solamente i soggetti dotati di una posizione previdenziale, quindi i lavoratori dipendenti e i parasubordinati, con esclusione dei lavoratori occasionali o di quanti svolgono una tantum prestazioni lavorative di carattere autonomo.

IMPRESA SOCIALE

Nei regolamenti aziendali o negli statuti delle **imprese sociali** (salvo nel caso di società cooperativa a mutualità prevalente e enti religiosi civilmente riconosciuti) devono essere previste adeguate forme di **coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti** e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Gli statuti delle imprese sociali devono in ogni caso disciplinare:

- i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all’assemblea degli associati o dei soci;
- nelle imprese sociali che superino i limiti previsti dalla normativa (non siano società cooperative a mutualità prevalente e superino due tra i seguenti limiti: un totale dell’attivo dello stato patrimoniale di 2.200.000 di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4.400.000 di euro; 25 dipendenti occupati in media durante l’esercizio), la nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell’organo di amministrazione che dell’organo di controllo.

Salva la specifica disciplina per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nelle imprese sociali il volontariato è ammesso, ma può essere utilizzato solo in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle

disposizioni vigenti. In ogni caso, il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale può operare all'inserimento di **lavoratori svantaggiati e disabili**, che in tal caso devono rappresentare almeno il 30% dei lavoratori.

CROCE ROSSA E CROCI BIANCHE DI TRENTO E BOLZANO

L'incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro retribuito con l'ente non si applica agli operatori che prestano attività di soccorso (Croce rossa e Croci bianche) nelle Province autonome di Trento e Bolzano.



OBBLIGHI E DIVIETI

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al **rapporto uno a otto**, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. 16, 17 comma 5, 26, 30, 33, 36

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": art. 11, 13

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 2088 del 27 febbraio 2020 "Artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo settore. Risposta quesito."

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n.6214 del 9 luglio 2020 "Quesiti in materia di Codice del Terzo settore"

[Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021: "Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo settore"](#)



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”

Decreto legislativo n. 155 del 2006, “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118”



ENTRATA IN VIGORE

Per gli enti del Terzo settore la riforma è entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Le indicazioni specifiche sull’impresa sociale sono vigenti dal 20 luglio 2017.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

